

OGGETTO

### GDPR PRIVACY SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AGGIORNAMENTO

**5 DICEMBRE 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196, GU N.174 del 29-7-2003 – SUPPL. ORDINARIO N. 123.  
REGOLAMENTO UE 27.4.2016 N. 679  
D.LGS. 10 AGOSTO 2018 N. 101

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE  
DIRITTO D'IMPRESA  
PRIVACY

CODICE CLASSIFICAZIONE  
30  
150

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 32/18 - GDPR PRIVACY LA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DAL REGOLAMENTO UE 679/2016  
CIRCOLARE N. 74/2018 - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) - SANZIONI E  
DEFINIZIONE AGEVOLATA  
CIRCOLARE N. 65/2019 - GDPR PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PROPRI CLIENTI E DEI DIPENDENTI  
DI QUESTI ULTIMI – CHIARIMENTI DEL GARANTE DELLA PRIVACY

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Federica Rita QUARTO**

BRIEFING

Dal 25 maggio 2018, nell'Unione Europea le regole privacy sono dettate dal "pacchetto protezione dati" emanate dal Legislatore europeo nel 2016 e composto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dalla Direttiva UE 2016/680.

Alle disposizioni di matrice europea, si affianca, nel nostro Paese, la disciplina prevista dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Tra i principali soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, come individuati dal GDPR e dal D.lgs. n. 196/2003 vi è la figura del titolare del trattamento.

Di seguito si forniscono chiarimenti sulla disciplina del GDPR privacy con particolare attenzione sulla figura del titolare del trattamento e la sua funzione.

### ***QUADRO NORMATIVO***

Con il Regolamento 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR) il Legislatore comunitario ha uniformato la disciplina in esame che è applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018.

L'armonizzazione dei principi su tutto il territorio comunitario e l'obbligo per i soggetti che trattano dati dei cittadini comunitari di adeguarsi al Regolamento, ha avuto lo scopo di eliminare le lacune di protezione che incombevano sui dati quando questi ultimi circolavano tra i diversi titolari.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, avvenuta il 19 settembre 2018, la vecchia disciplina nazionale (D.lgs. n. 196/2003, c.d. "Codice Privacy") è stata adeguata a quella comunitaria.

In particolare, il nuovo Decreto:

- interviene sul D.lgs. n. 196/2003, abrogando le previsioni superate dalla nuova disciplina comunitaria ed introducendo nuove disposizioni di armonizzazione;
- rimodula il regime sanzionatorio applicabile in Italia alle violazioni in materia di Privacy nel rispetto della delega conferita dal Legislatore comunitario;
- demanda al Garante italiano:
  - la verifica della validità delle autorizzazioni generali;
  - la promozione di Codici deontologici per specifici settori;
  - l'introduzione di misure di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese;
- contiene inoltre una serie di disposizioni che regolamentano specifici aspetti Privacy nel periodo transitorio, ovvero per i primi mesi di applicazione delle nuove norme.

Il citato D.lgs. n. 101/2018 modifica il Codice Privacy non soltanto per adeguarlo a quanto previsto dal GDPR, ma anche per adottare le prescrizioni integrative nelle materie in cui il Regolamento concede ai singoli Stati membri una certa autonomia.

### ***OGGETTO E FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO***

Le disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 (art. 1 par. 1) riguardano la protezione delle persone fisiche (così come per il Codice della privacy, che esclude il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche) con riferimento:

- al trattamento dei dati personali;
- alla libera circolazione di tali dati.

Il Reg. UE 679/2016 (art. 2) trova applicazione con riferimento ai seguenti trattamenti:

- trattamento automatizzato, in maniera parziale o totale, di dati personali;
- trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati ad essere ivi inclusi.

Sono esclusi, in particolare, i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Il Reg. UE 679/2016 (art. 3) si estende al trattamento dei dati personali effettuato:

- ⇒ nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga nell'Unione europea o meno;

- ⇒ da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, per dati di interessati che si trovano nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
  - l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;
  - il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione;
- ⇒ da un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

### ***SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Il GDPR e il D.lgs. n. 196/2003 individuano i principali soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali come segue:

- ✓ titolare del trattamento;
- ✓ responsabile del trattamento;
- ✓ responsabile della protezione dei dati (DPO);
- ✓ soggetto designato per specifici compiti e funzioni;
- ✓ soggetto autorizzato;
- ✓ interessato.

Di seguito si forniscono chiarimenti sulla figura del titolare del trattamento.

### ***TITOLARE DEL TRATTAMENTO***

L'articolo 4, n. 7), GDPR, definisce il titolare del trattamento come *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.”*.

Il titolare del trattamento può quindi qualificarsi come:

- ▶ persona fisica;
- ▶ persona giuridica;
- ▶ pubblica amministrazione;
- ▶ altro organismo (ente, associazione o altro)

Il GDPR privacy, al contrario del Codice della privacy, prevede anche l'ipotesi della contitolarità del trattamento, identificata come compresenza di due o più titolari del trattamento che determinano “congiuntamente” finalità e mezzi del trattamento, con definizione mediante accordo delle rispettive responsabilità e compiti, oltre che dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati.

### ***IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO***

In merito all'identificazione della figura del titolare del trattamento, si ritengono ancora attuali i chiarimenti forniti dal Garante della privacy con la Circolare 13 novembre 1997, n. 291/S, in cui si specifica che:

- ☐ se il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un altro organismo, il “titolare” è l’entità nel suo complesso (ad esempio, la società, l’ente pubblico, l’associazione, ecc.) e non una delle persone fisiche che operano nella relativa struttura (ad esempio, l’amministratore delegato, il ministro, il direttore generale, il presidente, il legale rappresentante, ecc.);
- ☐ gli enti, le persone giuridiche e le Pubbliche Amministrazioni articolate in direzioni generali o in sedi centrali, decentrate o periferiche (ad esempio, servizi, dipartimenti, aree anche geografiche, ecc.), sono “titolari” nel loro complesso dei trattamenti. Tuttavia se la singola direzione generale o area esercita, tramite i propri organi, un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità dei trattamenti effettuati nel proprio ambito, non condizionato da scelte effettuate a livello centrale o di vertice, la medesima direzione o area potrebbe essere considerata come titolare dei trattamenti (ovvero, a seconda dei casi, come contitolare, assieme al Ministero).

SOGGETTO CHE EFFETTUA IL TRATTAMENTO	TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Persona giuridica	Entità nel suo complesso
Pubblica amministrazione	Entità nel suo complesso o Unità o organismo periferico (se agisce in autonomia)

### ***RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO***

Ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, il titolare del trattamento, oltre a definire le finalità e i mezzi del trattamento, deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR. Le misure tecniche ed organizzative, se necessario, devono essere riesaminate ed aggiornate.

Riguardo alla responsabilità del titolare, il GDPR chiarisce che è opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L’adesione da parte del titolare ai codici di condotta di cui all’art. 40, oppure ai meccanismi di certificazione di cui all’art. 42 del GDPR, se elaborati ed applicabili nella normativa nazionale, possono essere utilizzati come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi privacy.

Il Garante della privacy nel corso del 2019 ha approvato sia il codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali (Deliberazione 12 giugno 2019) che il codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provvedimento 12 settembre 2019). Diversamente, allo stato attuale non risultano ancora attivati in Italia meccanismi di certificazione ex art. 42.

### ***OBBLIGHI, MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE***

L'articolo 25 del GDPR, dispone che il titolare del trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, deve:

- ❖ mettere in atto in via preventiva misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati (es. minimizzazione);
- ❖ integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati. Per pseudonimizzazione si intende la tecnica che consiste nel sostituire un attributo (in linea generale, univoco) di un dato con un altro (ad esempio, crittografia). Il principio della minimizzazione prevede che possano essere utilizzati unicamente i dati che siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità del trattamento.

Il paragrafo 2 dell'articolo 25, GDPR, dispone che il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità. Le misure devono garantire che i dati personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone, senza intervento di una persona fisica.

### ***VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI***

L'articolo 25 del GDPR dispone l'obbligo per il titolare del trattamento di valutare le azioni da intraprendere tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il titolare deve valutare se il trattamento di dati personali può causare all'interessato un danno fisico, materiale o immateriale. In particolare, va ponderato se:

- il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo;
- gli interessati rischiano di vedersi privati dei loro diritti e libertà, o di non poter esercitare il controllo sui propri dati personali;
- sono trattati dati personali sensibili che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale, a condanne penali o a reati o alle relative misure di sicurezza;

- il trattamento comporta la valutazione di aspetti personali (es. rendimento professionale, situazione economica, salute, preferenze o interessi personali, affidabilità o comportamento, ubicazione o spostamenti) per creare utilizzare profili personali;
- il trattamento riguarda dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare soggetti di minore età, o una notevole quantità di dati personali e un alto numero di interessati.

Inoltre, le citate misure tecniche organizzative dovrebbero:

- permettere la riduzione al minimo del trattamento dei dati personali e la pseudonimizzazione dei dati personali il più presto possibile;
- permettere al titolare di essere trasparente circa le funzioni e il trattamento di dati personali;
- consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e al titolare di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza.

In alcuni casi, ad esempio per trattamenti su larga scala di particolari categorie di dati, il GDPR, all'articolo 35, richiede la c.d. valutazione d'impatto, al fine di individuare i rischi noti o evidenziabili e le misure tecniche e organizzative, anche di sicurezza, necessarie a mitigare tali rischi.

### ***INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELLE FIGURE PRIVACY***

Fra i compiti del titolare del trattamento vi è anche quello di provvedere all'individuazione e alla nomina delle figure che compongono l'assetto privacy della propria organizzazione.

In particolare il GDPR con gli articoli 27, 28, 37, prevede che il titolare del trattamento nomini:

- il rappresentante del titolare o del responsabile non stabiliti nell'Unione;
- il responsabile del trattamento;
- il responsabile della protezione dati (DPO).

Il D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 2-quaterdecies, stabilisce che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

È previsto, inoltre che il titolare o il responsabile del trattamento individuino le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

La norma dispone quindi che il titolare del trattamento può provvedere anche alla nomina di:

- soggetti designati, una nuova figura introdotta in sede di revisione del D.lgs. n. 196/2003, che rappresenta un collegamento tra il titolare e gli autorizzati al trattamento (ex incaricati al trattamento). Con la figura del designato è possibile, ad esempio, attribuire ad un soggetto le funzioni che erano proprie del "vecchio" responsabile interno;
- autorizzati al trattamento (ex incaricati al trattamento).


# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 87/2019**

PAGINA

7/7



## ***CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO***

Un elemento di novità del GDPR Privacy, rispetto al Decreto Privacy, è prevede la contitolarità del trattamento dei dati. In particolare l'articolo 26 del GDPR, dispone che quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.

Tali soggetti determinano mediante un accordo interno le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato ed alle funzioni di comunicazione delle informazioni (artt. 13 e 14); il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

Come chiarito dal Garante della privacy, in caso di contitolarità è necessario definire specificamente, con un atto avente valenza giuridica per il diritto nazionale:

- il rispettivo ambito di responsabilità;
- i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, che devono potersi rivolgere indifferente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente.

## ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Si ricorda che lo STUDIO ADRIANI è disponibile a fornire la consulenza e l'assistenza per l'adeguamento dell'attività aziendale al rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 27.4.2016 n.679 (GDPR), mediante l'implementazione di un Modello Organizzativo per la Privacy.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

**dott.ssa Adriana ADRIANI**